

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

Allegato A) alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Adozione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni delle societa' partecipate ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazione da alienare "

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche
- mediante liquidazioni o cessioni;

 b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministra
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Piu' in particolare l'art. 20 commi 1 e 2 , e l'art. 26 comma 11 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione pubblica (TUSP) , hanno previsto che le pubbliche amministrazioni effettuino, con provvedimento da approvarsi entro il 31 Dicembre 2019, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' partecipate, direttamente o indirettamente , alla data del 31 Dicembre 2018, predisponendo, ove ricorrano i relativi presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Detto provvedimento dovra' essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro- per il monitoraggio, unitamente ai dati delle partecipazioni detenute e dei rappresentanti in organi di governo di societa' ed enti, con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire mediante l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro https:// portale tesoro.mef.gov.it.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

il piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatari e del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Le partecipazioni dell'ente

L'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTTECIPATA	CONTROLLATA	PARTECIPAZIONE
6 FESTA DEI GIGLI	FONDAZIONE		С	100
FONDAZIONE GIORDANO BRUNO	FONDAZIONE		С	100
AGENZIA NOLANA S.C.P.A.	CONSORZIO	Р		18,43
INTERPORTO CAMPANO	S.P.A	Р		0,04
CAMPANIA FELIX	S.P.A	P		
ENTE AMBITO SARNESE VESUVIANO	CONSORZIO- In liquidazone	P		2,19
CONSORZIO A.S.I	CONSORZIO	Р		0,25
ATO NAPOLI 3	ENTE STRUMENTALE	Р		3,16



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

INTERPORTO CAMPANO SPA

Con delibera nr. 21 del 29.07.2015 (Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co. 612 legge 190/2014). - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 22.05.2015), il Consiglio Comunale ha deliberato "... la ratifica della delibera di giunta comunale n. 70 del 22.05.2015 ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co. 612 legge 190/2014). - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE" (allegato sub.1), con unito Piano operativo (allegato sub.3)"

La quota di partecipazione dell'Ente in detta compagine societaria e' pari al 0.04% del Capitale Sociale.

La societa' ha per oggetto " servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalita' di trasporto; tuttavia tali servizi non sono strettamente necessari per il proseguimento delle finalita' istituzionale dell'ente.

In virtu' degli atti deliberativi di cui in premessa, e' stata deliberata l'alienazione della partecipazione in detta compagine sociale entro il termine previsto dall'art. 10 del Dlgs. 175/2016.

CAMPANIA FELIX

Con sentenza nr. 30/2015, la società è stata dichiarata fallita dal tribunale di Nola.

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA

Con delibera nr. 21 del 29.07.2015 (*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co. 612 legge 190/2014). - RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 22.05.2015*), il Consiglio Comunale ha deliberato "... la ratifica della delibera di giunta comunale n. 70 del 22.05.2015 ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 co. 612 legge 190/2014). - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE" (allegato



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

sub.1), con unito Piano operativo (allegato sub.3)" e per l'effetto di mantenere la partecipazione nell'**AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SCPA**

La società ha sede legale in Camposano (NA), alla Via Trivice d'Ossa s.n.c. - C.F. 04525451219 - C.C.I.A.A. di Napoli n. REA NA-700725, la quota di partecipazione del Comune di Nola è del 18,43% del capitale sociale. Trattasi di una società consortile a partecipazione pubblica totalitaria con esclusione, da previsione statutaria, della possibilità di partecipazione del capitale privato.

Costituita nel 03/07/2003 la società, senza scopo di lucro, ha l'obiettivo di accrescere la competitività economica e di migliorare la qualità sociale di diciotto amministrazioni locali.

La società è sottoposta al controllo analogo delle amministrazioni socie. A tal fine si rappresenta che detta compagine sociale ha provveduto ad adeguare il proprio statuto mentre presso l'ente e' ancora in corso di definizione il relativo adeguamento statutario in materia di Controllo Analogo. L'assemblea, con modifica statutaria, si è anche dotata di un organismo di Indirizzo, vigilanza e controllo composto dai legali rappresentanti della amministrazioni socie per una costante verifica della coerenza della gestione della società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi degli stessi soci.

Allo stato svolge in favore del Comune di Nola i seguenti servizi:

- 1. Gestione delle aree di sosta di tutto il territorio Comunale;
- 2. Assistenza all'Ufficio di Piano per la corretta attuazione degli interventi di carattere socio assistenziale dell'Ambito N23;
- 3. Assistenza all'Ufficio Tributi per la riscossione diretta ed il recupero dell'evasione dell'entrata tributaria;
- 4. Ufficio a supporto per la Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana.

Partecipazione in forme associative

Così come già evidenziato nella delibera di Giunta Comunale nr. 70 del 22.05.2015, l'amministrazione comunale detiene partecipazioni in forme associative di cui al capo V del d.lgs. 267/00 aventi natura diversa da quelle societarie e quindi non oggetto del piano di razionalizzazione, ma che vengono qui riportate per motivi di completezza e di seguito descritte:



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

Fondazione Festa dei Gigli denominata anche solo FONDAZIONE C.F.84003330630 con sede legale in Via Merliano, Nola, costituita nel 2012 per iniziativa del Comune di Nola, unico socio fondatore, con quote di partecipazione del 100%, con adesione della DIOCESI di Nola, della Regione Campania e della Provincia di Napoli, quali soci partecipanti sostenitori.

La finalità della Fondazione è la:

- a.1 valorizzazione, la promozione la conoscenza della Festa dei Gigli in ambito nazionale ed internazionale.
- a.2 tutela della Festa in ogni sede come:

patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso;

tutela della macchina della Festa dei Gigli come l'arte della cartapesta, le storiche botteghe artigiane uniche depositarie della tecnica realizzativa dei Gigli e della Barca.

Parco Letterario Giordano Bruno, denominato anche Fondazione Giordano Bruno, iscritta al nº 232 del Registro Persone Giuridiche, con sede legale in Nola Castel Cicala, costituita dalla Regione Campania con atto notarile del 20.12.2008. Solo in data 28.01.2010 il Comune di Nola ha aderito alla Fondazione.

Essa ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione della figura e del pensiero del filosofo Giordano Bruno.

La finalità della fondazione è quella di promuovere la valorizzazione culturale e turistica del patrimonio artistico, letterario e dei beni culturali presenti nel territorio.

Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano. Società consortile a responsabilità limitata con sede legale Via del Grande Archivio - P.tta G. Fortunato, 10 Napoli C.F. 94175870636. Partita IVA. 04341161216,con quote di partecipazione del Comune di Nola del 2,19 % Il consorzio ha lo scopo di:

- c.1 organizzare il servizio idrico integrato ed istituzionale dell'Ente Idrico Campano, nell'ambito territoriale ottimale n.3 denominato "Sarnese Vesuviano" ATO;
- c.2 organizzare i dati raccolti presso gli enti consorziati in sede di ricognizione delle opere d'adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
- c.3 determinare ed aggiornare la tariffa del servizio idrico integrato;



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

- c.4 predisporre il Piano d'Ambito con il programma degli interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio;
- c.5 scegliere la forma di gestione del servizio;
- c.6 definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
- c.7 deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c.8 controllare il servizio idrico integrato, allo scopo di tutelare l'interesse degli utenti nei confronti del soggetto gestore, verificando l'adempimento agli obblighi contenuti nella convezione di gestione;

Si rappresenta che ai sensi dell'Art.5 delle L.R. 15/2015 e successivo D.P.G.R. Campania N° 142 del 07.09.2018, l'attivita' ordinaria dell'ambito Sarnese Vesuviano e' cessata il 30.09.2018. I Commissari straordinari nominati resteranno in carica dal 01.10.2018 e sino all'espletamento di tutte le attivita' propedeudiche alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente.

Consorzio A.S.I. (Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli) Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legali in Via D.Morelli Napoli C.F.80045420637 – P. IVA 01483030639 con quote di partecipazione del Comune di Nola dell'0,25%, è un ente pubblico economico fondato il 16 gennaio del 1962 dai rappresentanti delle seguenti Istituzioni: la Provincia di Napoli, la Camera di commercio, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, l'ISVEIMER, l'IRI e l'ANSI. Nel Consorzio sono compresi gli Enti Territoriali che esercitano nell'area di sviluppo industriale. L'Ente ha lo scopo di favorire il sorgere coordinato di nuove iniziative industriali nella circoscrizione Provinciale e particolarmente nei territori dove si trovano gli agglomerati industriali: Acerra, Giugliano, Caivano, Casoria-Arzano-Frattamaggiore, Marigliano-Nola, Pomigliano.

Ato Napoli 3: L'ambito territoriale ottimale (ATO), è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti (vedi Codice dell'Ambiente, D. Lgs 152/2006 e succ. modifiche, che ha abrogato la L.36/94). Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge regionale (nel caso del Servizio Idrico Integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le Autorità d'Ambito, strutture con personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del Servizio Integrato.

L'ATO 3 raggruppa 76 Comuni di cui: 59 della Provincia di Napoli e 17 della Provincia di Salerno



Provincia di Napoli

Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

L' Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO", di seguito denominato anche solo EDA, istituito ai sensi dell'articolo 25, co.3 della legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazi onale in materia di rifiuti)è un ente rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale – ATO, come risulta individuato da ll'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 14/2016.

E' fatto obbligo ai comuni della Campania, ai sensi dell'Art. 25 comma 1 della I.r. n. 14/2016, di aderire all'Ente d'Ambito territoriale ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disci plinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n. 152/2006. L'Ente d'Ambito è il soggetto di governo del ciclo integrato dei rifiuti in ciascun ATO in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Il Comune di Nola partecipa all'ATO Napoli 3 con una quota di partecipazione pari al 3,16%.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere le partecipazioni su indicate negli organismi sottoposti alla normativa di cui in premessa, ad eccezione di quanto deliberato in relazione all' Interporto Campano Spa. Si da atto che non ricorrono le fattispecie di cui al comma 611 della legge n. 190 /2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" lettere dalla a) alla d):

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.



Programmazione Finanziaria – Bilancio - Tributi

In relazione alla lettera e), sarà proposto nella competente sede assembleare di adottare misure utili al contenimento dei costi di funzionamento.

IL DIRIGENTE F.F.
DOTT. FATTORE SALVATORE